

**MISURE DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA DEI  
DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI INTERESSI  
FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSI**

**DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

**DEL 15 APRILE 2013**

**Capitoli:**

1. Doni ricevuti nell'esercizio di funzioni ufficiali
2. Inviti a eventi organizzati da terzi
3. Procedura di controllo
4. Disposizioni finali

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il regolamento del Parlamento europeo, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto l'allegato I di detto regolamento (in prosieguo "il codice di condotta"), in particolare l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 2, del codice di condotta consente ai deputati, allorché rappresentano il Parlamento in veste ufficiale, di accettare e in seguito consegnare al Presidente i doni di valore superiore alla soglia stabilita all'articolo 5, paragrafo 1.
- (2) È necessario determinare la procedura con cui i deputati consegnano al Presidente i doni ricevuti allorché rappresentano il Parlamento in veste ufficiale, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del codice di condotta.
- (3) È opportuno prevedere una disposizione che consenta al Presidente, in casi debitamente motivati, di decidere che un deputato possa trattenere temporaneamente il dono ricevuto.
- (4) Dovrebbe essere possibile esporre i doni di valore artistico o culturale nei locali del Parlamento.
- (5) È opportuno che i deputati che hanno accettato in buona fede un dono il cui valore si dimostri in seguito superiore alla soglia di cui all'articolo 5, paragrafo

1, del codice di condotta possano rettificare tale irregolarità consegnando il dono al Presidente.

- (6) Dovrebbe essere possibile applicare le presenti misure anche ai deputati che esercitano talune funzioni a nome di gruppi politici.
- (7) A fini di trasparenza, è opportuno tenere un registro dei doni che sia accessibile al pubblico.
- (8) È necessario determinare l'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del codice di condotta e le norme intese a garantire la trasparenza per i casi di rimborso delle spese di viaggio, alloggio e soggiorno dei deputati o di pagamento diretto di dette spese da parte di terzi allorché i deputati partecipano sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni a eventi organizzati da terzi.
- (9) Uno degli obiettivi generali del codice di condotta è di assicurare che i deputati rendano nota la loro partecipazione a tutti gli eventi in cui sussista un potenziale rischio per loro di subire indebite influenze nell'esercizio delle loro funzioni.
- (10) Il rischio che i deputati possano subire indebite influenze nell'esercizio delle loro funzioni può essere escluso in linea di principio qualora i terzi che provvedono al pagamento delle spese rappresentino un interesse pubblico o analogo. È opportuno redigere un elenco di terzi che rappresentano un interesse pubblico o analogo sulla base dell'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione<sup>1</sup>. Tale elenco dovrebbe essere aggiornato in caso di modifiche all'accordo citato.
- (11) Per garantire la trasparenza in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del codice di condotta, è opportuno che i deputati dichiarino la propria partecipazione a eventi organizzati da terzi entro i termini fissati nelle presenti misure.
- (12) Deve essere stabilita una procedura di controllo a norma dell'articolo 9 del codice di condotta,

HA ADOTTATO LE PRESENTI MISURE DI ATTUAZIONE:

## Capitolo 1

---

<sup>1</sup> GU L 191 del 22.7.2011, pag. 29.

## **DONI RICEVUTI NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI UFFICIALI**

### *Articolo 1*

#### *Definizioni e ambito di applicazione*

1. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2, del Codice di condotta:
  - a) per "dono" si intende qualsiasi oggetto materiale distinto costituito di uno o più elementi offerto a un deputato da un donatore in una data occasione;
  - b) un deputato rappresenta il Parlamento in veste ufficiale allorché:
    - esercita una delle funzioni di cui all'articolo 19 del regolamento; oppure
    - rappresenta il Parlamento a nome del Presidente a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento in relazioni internazionali o in cerimonie; oppure
    - rappresenta una commissione o una delegazione interparlamentare nel quadro di una missione ufficiale autorizzata dalla Conferenza dei presidenti o dall'Ufficio di presidenza.
2. Il presente capitolo si applica altresì a un deputato che eserciti una funzione assimilata a quelle di cui al paragrafo 1, lettera b), in seno a un gruppo politico che, con decisione resa pubblica, si è impegnato a rispettare le presenti misure.

### *Articolo 2*

#### *Notifica, consegna e conservazione di doni da parte dei deputati*

1. Un deputato che rappresenta il Parlamento in veste ufficiale a norma dell'articolo 1 notifica al Presidente il ricevimento di qualsiasi dono entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di ricevimento, specificando in particolare il nome del donatore, la data di ricevimento e a che titolo l'ha ricevuto, unendo una descrizione del dono e l'indicazione del valore da egli stesso stimato. Per la notifica è utilizzato il formulario di cui all'allegato I.
2. Il servizio competente, a nome del Presidente, comunica al deputato dove consegnare il dono in ottemperanza all'obbligo cui il deputato è soggetto a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del codice di condotta.

3. A titolo eccezionale, il deputato può conservare per sempre il dono a condizione che il suo valore, secondo la stima del deputato stesso, sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del codice di condotta e che il dono non presenti un evidente valore immateriale per il Parlamento. In tali circostanze il dono diviene proprietà del deputato. In caso di dubbio, il deputato può sottoporre il dono alla stima del servizio competente, che può, all'occorrenza, avvalersi di un esperto indipendente.
4. Se, secondo la stima del servizio competente, il dono supera la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del codice di condotta, si applica l'articolo 3 delle presenti misure.

### *Articolo 3*

#### *Custodia ed esposizione dei doni*

1. Il servizio competente gestisce i doni.
2. I doni sono custoditi nei locali del Parlamento.
3. In deroga al paragrafo 2, i doni aventi valore artistico o culturale possono essere esposti in un luogo idoneo nei locali del Parlamento, conformemente a una decisione del Presidente sulla base di una raccomandazione dei Questori formulata previo parere del comitato artistico.
4. In deroga al paragrafo 2 e su richiesta scritta del deputato che ha ricevuto il dono, il Presidente può, in casi debitamente motivati, decidere di autorizzare il deputato a esporre il dono nel proprio ufficio nei locali del Parlamento fintantoché continua a ricoprire la carica ufficiale nella cui veste ha ricevuto il dono.
5. I Questori possono impartire istruzioni al servizio competente circa l'utilizzo dei doni di proprietà del Parlamento. I deputati hanno diritto di partecipare alle procedure pubbliche di gara organizzate per la vendita di tali doni.

### *Articolo 4*

#### *Registro dei doni*

1. Il servizio competente tiene un registro dei doni di proprietà del Parlamento.
2. Il registro riporta le informazioni da fornire a norma dell'articolo 2, paragrafo 1. Esso contiene altresì una fotografia del dono e indica, se del caso, il luogo in cui esso è esposto in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, ed è aggiornato per riflettere le eventuali istruzioni impartite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5.

3. Il registro è pubblicato nel sito web del Parlamento in forma facilmente accessibile.

#### *Articolo 5*

##### *Clausola di rettifica*

Un deputato che, dopo aver accettato un dono in buona fede, si renda conto che il valore dello stesso supera la soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del codice di condotta, ne dà al più presto notifica conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, delle presenti misure e deposita il dono presso il servizio competente se, per ragioni di cortesia, non può restituirlo al donatore.

### **Capitolo 2**

#### **INVITI A EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI**

#### *Articolo 6*

##### *Ambito di applicazione*

1. I deputati notificano la propria partecipazione a eventi organizzati da terzi allorché il rimborso delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno, o il pagamento diretto di dette spese, è a carico di terzi.
2. I deputati che partecipano a eventi organizzati da terzi sono esentati dall'obbligo di notifica se i terzi che provvedono al pagamento o al rimborso delle spese appartengono a una delle seguenti categorie:
  - istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea;
  - organizzazioni internazionali riconosciute (ad esempio Nazioni Unite e relativi organi, Consiglio d'Europa);
  - autorità centrali, locali, regionali e comunali degli Stati membri, ad eccezione dei casi in cui l'autorità agisce come rappresentante di un'impresa pubblica quale definita all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese<sup>2</sup> (ad esempio un'impresa operante nel settore dei servizi pubblici di fornitura di energia o trasporti);
  - partiti politici e fondazioni, tra cui partiti politici e fondazioni a livello europeo che beneficino di finanziamenti a titolo del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003,

---

<sup>2</sup> GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17.

relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo<sup>3</sup>, ad eccezione delle organizzazioni da essi create o sostenute impegnate in attività di lobbying;

- le parti sociali in quanto attori del dialogo sociale (sindacati, associazioni di datori di lavoro, ecc.) nell'esercizio del ruolo loro conferito dai trattati;
  - chiese e comunità religiose (in particolare le loro autorità) ad eccezione degli uffici di rappresentanza o di persone giuridiche, uffici e reti creati per rappresentarle nei loro rapporti con le istituzioni dell'Unione, e delle loro associazioni.
3. L'obbligo di comunicazione non si applica nel caso in cui il pagamento o il rimborso non riguardi le spese di viaggio, alloggio e soggiorno bensì soltanto il costo di un pasto, di un biglietto di ingresso e simili, il cui valore sia inferiore alla soglia indicata all'articolo 5, paragrafo 1, del codice di condotta.
  4. L'obbligo di comunicazione non si applica nel caso in cui l'Ufficio di presidenza o la Conferenza dei presidenti abbia autorizzato una delegazione composta da deputati le cui spese sono pagate o rimborsate del tutto o in parte da terzi.

#### *Articolo 7*

##### *Dichiarazione*

1. Una dichiarazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, contiene le seguenti indicazioni:
  - a) nome, funzione e indirizzo dei terzi che hanno effettuato il pagamento o il rimborso delle spese del deputato;
  - b) tipo di spese pagate o rimborsate (spese di viaggio, alloggio e/o soggiorno) e se sono state pagate o rimborsate in tutto o in parte;
  - c) natura e luogo della manifestazione, nonché date e durata della partecipazione del deputato;
  - d) programma dell'evento.
2. I deputati che desiderino fornire ulteriori informazioni hanno facoltà di farlo.
3. Per la dichiarazione è utilizzato il formulario figurante all'allegato II.
4. Le informazioni trasmesse a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e del presente articolo sono pubblicate sul sito web del Parlamento in forma facilmente accessibile.

---

<sup>3</sup> GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

## *Articolo 8*

### *Termine di presentazione*

I deputati presentano la dichiarazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7 entro e non oltre la fine del mese successivo all'ultimo giorno di partecipazione all'evento di cui trattasi.

## **Capitolo 3**

### **PROCEDURA DI CONTROLLO**

## *Articolo 9*

### *Procedura di controllo*

A norma dell'articolo 4 del codice di condotta, i deputati trasmettono al Presidente sotto la propria responsabilità personale una dichiarazione contenente informazioni riportate in modo preciso.

Qualora vi sia motivo di ritenere che una dichiarazione contenga informazioni manifestamente erronee, inattendibili, illeggibili o incomprensibili, il servizio competente, a nome del Presidente, procede a un controllo di plausibilità generale a fini di chiarificazione entro un termine ragionevole, dando in tal modo al deputato la possibilità di replicare. Se tale controllo non chiarisce e quindi non risolve la questione, il Presidente decide in merito alla procedura da seguire in conformità dell'articolo 8 del codice di condotta.

## **Capitolo 4**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## *Articolo 10*

### *Entrata in vigore*

Le presenti misure entrano in vigore il 1° luglio 2013 e si applicano a decorrere da tale data.

## *Articolo 11*

### *Attuazione*

Il Segretario generale assicura l'attuazione delle presenti misure. L'attuazione tecnica e il funzionamento delle stesse sono valutati un anno dopo la loro entrata in vigore.